

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ricorre

DELLAQUERCIA CELESTE, nata a Tropea (VV) il 5.07.1993, residente in Lucca, via di Isola, n. 247/N, cod. fisc. DLLCST93L45L452A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Frati (C.F. FRTFNC53L22L833I, telefax 0584-31314, pec francesco.frati@pec.avvocatilucca.it) e Maria Beatrice Pieraccini (C.F. PRCMBT69B68L833P, telefax 0584-31314, pec beatrice.pieraccini@pec.avvocatilucca.it) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Maria Beatrice Pieraccini beatrice.pieraccini@pec.avvocatilucca.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (00153), viale Trastevere, n. 76/A, cod. fisc. 80185250588,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, cod. fisc. 80152500106,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, cod. fisc. 80022410486,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, via Portoghesi, 12, cod. fisc. 80224030587, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

e nei confronti di

DEL GRECO CAMILLA CHIARA, nata a Bagno a Ripoli (FI), il 19.07.1986, residente in Campi Bisenzio (FI), via del Castagno, 94 cod. fisc. DLGCLL86L59A564D,

nonchè

nei confronti di tutti i soggetti, ad oggi incogniti, eventualmente inseriti nella graduatoria del concorso oggetto di giudizio, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

per l'annullamento, previa sospensione,

- dell'esito negativo della prova orale tenutasi in data 7.05.2024 (**DOC. N. 1**) relativamente al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di

sostegno, indetto con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2575 del 6.12.2023;

- dei tempi e delle modalità di estrazione della traccia per la prova orale, come delineate nelle comunicazioni a mezzo mail del 5.04.2024, ore 15.08, ricevute all'indirizzo mail della ricorrente dalla casella di posta elettronica certificata drli@postacert.istruzione.it (**DOC. N. 2**);

- per quanto occorrer possa, della convocazione per la prova pratica effettuata, con comunicazione a mezzo mail del 5.04.2024, ore 15.11, ricevuta all'indirizzo mail della ricorrente dalla casella di posta elettronica certificata drli@postacert.istruzione.it, nella parte in cui fissa come data il 6.05.2024, alle ore 8.30 (**DOC. N. 3**);

- del decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria - Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 628 del 27.03.2024 col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice (**DOC. N. 4**);

- dei verbali, a oggi incogniti, della Commissione giudicatrice redatti in riferimento alla prova pratica svoltasi a Chiavari il 6.05.2024;

- dei verbali, a oggi incogniti, della Commissione giudicatrice redatti in riferimento alla prova orale svoltasi a Chiavari il 7.05.2024;

- del verbale, a oggi incognito, della Commissione giudicatrice del 6.05.2024 relativo all'estrazione della traccia per la prova orale tenutasi il giorno successivo;

- e di tutti i verbali, documenti e atti del procedimento concorsuale per cui è causa, a oggi incogniti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,

*nonché per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione
resistente*

- alla ri-costituzione di una Commissione di concorso composta *secundum legem*;

- alla convocazione della suddetta Commissione di concorso per la ripetizione della prova orale (sia della prova pratica, sia della lezione simulata) del concorso per cui è causa con i tempi e le modalità di legge;

*e inoltre per l'annullamento, previa sospensione, ex art.116 c.p.a.
e art. 25, comma 5, della legge 7.08.1990, n. 241*

della nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, prot. n. 9168 in data 20.06.2024 con la quale la richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente è stata differita *"per la necessità di salvaguardare esigenze dell'Amministrazione in relazione ai documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa"* (**DOC. N. 5**),

e per la condanna dell'Amministrazione resistente
all'ostensione degli atti richiesti e, più in generale, di tutti gli atti della procedura concorsuale di cui è causa,

e per la condanna dell'Amministrazione resistente
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi arrecati alla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità della procedura concorsuale.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con condanna alle spese e agli onorari di giudizio

FATTO

La Sig.ra Celeste della Quercia ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. n. 205 del 26.10.2023, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2575 del 6.12.2023 (**DOC. N. 6**).

La classe di concorso per la quale la medesima si è candidata è la B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali -, materia nella quale ha maturato 4 anni di esperienza nella scuola statale, insegnandovi dall'anno scolastico 2020/2021 a tutt'oggi. Insegna anche nei percorsi LeFP, indirizzo 'Operatore del benessere'. Oltre al diploma di maturità di "Tecnico Grafico pubblicitario" conseguito nell'anno 2013 presso l'I.S.I. "Sandro Pertini" di Lucca, ha ottenuto il diploma di perfezionamento in "Insegnare con la metodologia Clil" e varie certificazioni per la frequenza di diversi corsi, tra cui sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in Informatica EIPASS e in Dattilografia

In considerazione del numero delle domande ricevute, il Ministero ha deciso di aggregare le procedure concorsuali, individuando l'Ufficio scolastico regionale della Liguria come responsabile di esse, oltre che per la regione di competenza, anche per il Lazio, il Piemonte, la Sardegna e la Toscana (decreto dipartimentale n. 90 del 18.01.2024) (**DOC. N. 7**).

Il concorso è stato articolato in una prova scritta *computer based*, una prova orale, consistente in una lezione simulata e, per la classe di concorso qui di interesse, la B022, anche in una prova pratica.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 8, comma 4, del D.M. 26.10.2023, n. 205 e dell'Allegato A al medesimo decreto, la prova orale consiste, più precisamente, in un colloquio su domande disciplinari estratte all'inizio della prova e in una lezione simulata su una traccia estratta 24 ore prima dell'orario programmato per la prova.

La prova pratica, invece, si svolge in un arco temporale di otto ore e verte su una traccia estratta all'atto della prova stessa e predisposta dalle Commissioni giudicatrici.

Per ciascuna prova la Commissione ha a disposizione 100 punti.

Avendo superato la prova scritta con una votazione di 80/100, la Sig.ra Dellaquercia è stata ammessa a sostenere - in forza di due distinte comunicazioni ricevute a mezzo mail nella medesima data del 5.04.2024 (**DOCC. NN. 2 E 3**) - la prova pratica e la prova orale.

Per la prima, è stata convocata per il giorno **6.05.2024 alle ore 8.30** presso l'Istituto tecnico e professionale di Chiavari; relativamente alla prova orale, è stata convocata per lo stesso giorno del **6.05.2024 alle ore 14.30** al fine dell'estrazione della traccia. Si aggiungeva inoltre, nella medesima mail, che la candidata avrebbe dovuto presentarsi il giorno **7 maggio 2024 alle 14.30** per sostenere la prova orale, sempre a Chiavari.

Si precisa che di tutti i candidati ammessi a dette prove (circa una cinquantina, ma, in mancanza degli atti è impossibile affermarlo con precisione), solo sei si sono trovati a sostenere la prova pratica prima dell'orale, essendo stata, per gli altri, osservata la più corretta successione temporale inversa (prima l'orale, poi la prova pratica).

Con la conseguenza che mentre la ricorrente era impegnata al computer a progettare e realizzare un logo per una casa cinematografica e tre copertine di tre volumi in materia di cinema - questa la traccia della prova pratica -, è stata invitata da un membro della Commissione a recarsi in un altro laboratorio al fine di estrarre la traccia della prova orale, precisando che, se non avesse voluto interrompere la prova, l'avrebbero inviata a mezzo mail. La medesima optava - insieme ad altri cinque dei sei candidati che si trovavano nelle medesime condizioni - per la seconda soluzione, decidendo di non deconcentrarsi con attività inconferenti con la prova in corso.

Questa terminava alle ore 17,00 del 6.05.2024, e circa mezz'ora più tardi, raggiunto l'albergo, la candidata Dellaquercia ha appreso, leggendo la mail (**DOC. N. 8**), la traccia estratta per la prova orale che si sarebbe svolta il giorno dopo alle 14,30, dunque dopo circa 21 ore.

Nonostante il forte stress psico-fisico, la ricorrente si presentava in perfetto orario presso l'Istituto tecnico Amedeo Giannini, come da attestato di presenza rilasciato dal Segretario (**DOC. N. 6**).

La prova orale non veniva superata, avendo riportato un punteggio finale pari a 59.00 punti (65.00 punti nella prova orale e 53.00 punti nella prova pratica). (**DOC. N. 1**).

*

La Commissione giudicatrice, costituita con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria prot. n. 628 del 27.03.2024, è risultata così composta:

Incarico	Cognome e Nome	Qualifica
Presidente	Nastasi Maria Antonia	Dirigente Scolastico - Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari
Commissario	Ingenito Daniel	Docente - Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari
Commissario	Manuela De Vincenzi	Docente - Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari
Aggregato Inglese	Elisa Teja	Docente - Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari
Segretario	De Ferrari Chiara	DSGA- Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari

*

Con richiesta in data 16.05.2024, la Sig.ra Dellaquercia domandava l'accesso ai seguenti atti:

*"copia verbali commissione prova pratica del 6 maggio 2024;
copia verbali commissione prova orale del 7 maggio 2024;
copia foglio firme prova pratica con gli orari di inizio e fine (consegna)
della prova pratica e orale del 6 e 7 maggio 2024 della sottoscritta;
copia verbale dell'estrazione della traccia per la prova orale del 6 maggio
con i nominativi dei presenti/testimoni;
copia criteri di valutazione prova pratica;
copia criteri di valutazione prova orale;
copia calendario con nominativi dei candidati ammessi alla prova pratica e
orale con i rispettivi giorni ed orari di convocazione".*

In data 30.05.2024, a integrazione di quanto *supra*, richiedeva anche l'elaborato della sua prova e gli elaborati della prova pratica dei candidati partecipanti per la regione Toscana con rispettiva votazione riportata.

Con nota del Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, prot. n. 9168 in data 20.06.2024, l'accesso veniva integralmente differito, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, *"per la necessità di salvaguardare esigenze dell'Amministrazione in relazione ai documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere il buona andamento dell'azione amministrativa"*.

*

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e ingiusti per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2575 del 6.12.2023 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 9 del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 in data 26.10.2023 - Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento in essi contenuti - Violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di parità di trattamento a esso sotteso - Violazione del principio della par condicio concorsuale - Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà - Eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diritto - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta - Sviamento di potere

La procedura concorsuale oggetto del presente contenzioso trova una specifica disciplina nel Decreto dipartimentale di indizione della stessa, nonché nel D.M. 26.10.2023, n. 205, recante *'Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno'*, le cui disposizioni sono per lo più replicate e attuate nel primo.

Per quello che qui rileva, i candidati che hanno superato la prova scritta, conseguendo una votazione tra 70 e i 100 punti, sono ammessi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto n. 2575/2023 e dell'art. 7, comma 1, del D.M. n. 205/2023, a sostenere la prova orale. Entrambi i testi richiedono che la prova orale sia volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace e che, nel corso della prova orale, si svolga un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

Si aggiunge inoltre, all'art. 7 comma 5, del decreto dipartimentale, ma, in maniera analoga, anche all'art. 9, comma 2, del D.M., che *"prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; **tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova.** La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale **è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova;** qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso".*

Quanto alla prova pratica - necessaria per la valutazione dei candidati alla classe di concorso B022 cui ha partecipato la ricorrente -, il bando rinvia all'allegato A del D.M. n. 205/2023, il quale prevede, tra le altre cose, alle pag. 199 e 200, quanto segue:

Prova pratica

La prova pratica consisterà nella simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionale. Il candidato dovrà utilizzare il materiale e le attrezzature che troverà a disposizione. Potrà, a seconda delle sue preferenze e/o dei mezzi che gli verranno forniti, filmare la sua stessa lezione o realizzare un tutorial sull'oggetto della dimostrazione. Alla fine scriverà una relazione in cui spiegherà le motivazioni delle sue scelte e le modalità di coinvolgimento degli studenti nel caso essi siano stati presenti. La simulazione riguarderà (a scelta della commissione) una o più d'una delle seguenti situazioni:

- a. l'intervista (approntamento dei mezzi di ripresa, delle luci, del microfono)
- b. lo still life (sistemazione del set, illuminazione, ripresa, prima elaborazione al computer)
- c. la registrazione di un voice over (sistemazione delle connessioni microfono-mixer-software, registrazione, prima rielaborazione)
- d. l'impaginazione e l'esportazione di una pubblicità per la stampa (su progetto dato e materiali precaricati, ma non ottimizzati)
- e. il montaggio video (con sceneggiatura data e materiali precaricati ma non ottimizzati)

Durata della prova: 8 ore.

Si sottolinea la durata della prova: 8 ore.

Ebbene le disposizioni in parola sono state violate, sotto molteplici profili, dall'Ufficio scolastico regionale del concorso cui ha partecipato la ricorrente.

Come anticipato in narrativa, infatti, con due mail del 5.04.2024, la Sig.ra Dellaquercia è stata, per un verso, convocata per svolgere la prova pratica il giorno 6.05.2024 alle ore **8,30** e, per altro verso, invitata a estrarre la traccia per la prova orale, il giorno 6.05.2024 alle ore **14,30**.

E' chiaro dunque che le operazioni volte all'estrazione della traccia sono state calendarizzate durante lo svolgimento della prova pratica, con un'evidente compressione del tempo a disposizione del candidato.

Tempo che, peraltro, è stato interamente impiegato dalla ricorrente, la quale è uscita dall'aula alle ore 17 (la prova è cominciata con un po' di ritardo).

Vale dunque a censurare l'operato dell'Ufficio scolastico regionale la mera e matematica constatazione che, con le proprie disposizioni, ha arbitrariamente ridotto le ore a disposizione della candidata.

La P.A. ha, dunque, organizzato gli adempimenti relativi al concorso in maniera illogica, contraddittoria e lesiva della posizione della Sig.ra Dellaquercia, con un'evidente e chiara disparità di trattamento rispetto agli altri candidati che non si trovavano nelle condizioni di dover estrarre la traccia in quanto avevano già svolto la prova orale.

*

L'illegittimità rileva anche sotto altro profilo.

La decisione della ricorrente di non partecipare all'operazione di estrazione della traccia - posta, con ogni evidenza, a garanzia del candidato - è risultata necessitata e non certo libera.

Non solo, infatti, come detto, le sarebbe stato sottratto del tempo utile per la prova in corso, ma, considerando che avrebbe dovuto recarsi in un'altra aula, avrebbe certamente perso anche la concentrazione e il 'filo conduttore' che ordinariamente contraddistinguono lo svolgimento di una prova concorsuale.

A tal proposito, l'avviso dell'Ufficio scolastico ligure prot. n. 4765 del 5.04.2024 (**DOC. N. 9**), in coerenza con l'art. 7, comma 5, del bando di concorso, dispone quanto segue: "*si invitano i candidati che **non intendono presenziare all'estrazione della traccia di avvisare la Commissione previa comunicazione al seguente indirizzo mail drli.concorsi@istruzione.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "B022 estrazione prova"***".

Tale invito rende evidente che la decisione di non procedere all'estrazione della traccia è rimessa unicamente alla scelta 'intenzionale' del candidato, da assumersi preventivamente e comunicare alla Commissione.

Fattispecie che non si è affatto verificata nel caso in esame ove la ricorrente non ha potuto liberamente scegliere, ma ha semplicemente optato per il 'male minore', per la soluzione, cioè, che le sembrava meno pregiudizievole per la sua posizione.

Anche sotto questo profilo, è palese, oltre alla illegittimità, la disparità di trattamento rispetto agli altri candidati.

*

C'è anche un ultimo profilo di doglianza rispetto al *modus operandi* dell'Amministrazione.

Come detto, i candidati per la classe di concorso B-022 che hanno svolto la prova pratica il giorno 6.05.2024 a Chiavari erano circa una cinquantina: di questi tutti tranne sei, avevano già effettuato l'orale e ne conoscevano la relativa votazione.

La contraddittorietà e disparità di trattamento sopra evidenziati affliggono l'operato dell'Amministrazione anche indipendentemente dalla richiesta di estrazione della traccia della prova orale.

L'Ufficio ha, infatti, adottato schemi organizzativi e modalità per lo svolgimento delle prove diversi per gli stessi candidati, risultandone agevolati coloro che hanno potuto sostenere la prova orale prima della prova pratica e, dunque, aver avuto conoscenza sia del proprio voto all'orale, sia dei membri della Commissione.

Quel che è certo è che l'avvenuto 'accavallamento' tra le due prove capitato alla ricorrente ha pregiudicato la medesima, ponendola in condizioni deteriori, in violazione della imparzialità e della *par condicio* concorsuale.

Senza considerare il fatto che la corretta e logica successione temporale delle due prove vede l'orale precedere sempre la prova pratica, anche nella dizione letterale della normativa di riferimento, ove esse sono disciplinate sempre in tale sequenza.

In definitiva, dunque, la scelta dell'ente appare illegittima, errata e ingiusta *ab origine*, indipendentemente dall'ulteriore pretesa di sovrapporre due fasi concorsuali.

L'improvvida decisione organizzativa dell'Ufficio ha riverberato i suoi effetti lesivi anche con riferimento allo svolgimento della prova orale.

L'art. 7, comma 5, del D.D. n. 2575/2023 e l'art. 9, comma 2, del D.L. 205/2023 prevedono a chiare lettere che i candidati estraggano "*le domande disciplinari all'inizio della prova orale. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, è estratta 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova*".

Si è già evidenziato in narrativa che la ricorrente ha appreso della traccia estratta dalla Commissione al suo rientro in albergo e comunque dopo le 17.00, ora in cui ha terminato la prova pratica. La prova orale era programmata per le ore 14.30 del giorno successivo, orario in cui la medesima si è dovuta puntualmente presentare (DOC. N. 6).

Se ne ricava agevolmente che per lei non sono mai decorse le 24 ore previste dalla normativa, bensì solo 21, con l'effetto di perpetrare una grave e patente violazione di legge.

E' appena il caso di evidenziare ciò che è chiaro, ovvero che la 'sottrazione' di tre ore a un già limitato periodo temporale lede la posizione della ricorrente e la pone in situazione di disparità rispetto agli altri candidati.

L'esito della prova orale - ma anche di quella pratica - non può non essere affetto da tali evidenti illegittimità, ragione per la quale si insiste nel relativo annullamento.

2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14-16 del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 in data 26.10.2023 - Violazione dell'art. 14 del D.M. 9.11.2021, n. 326 - Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 3 della legge 7.08.1990, n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diritto - Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Con previsione consueta, la disciplina generale del concorso dettata dal più volte menzionato D.M. n. 205/2023 dispone che i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per posto comune "*devono essere docenti confermati in ruolo, con **almeno cinque anni di anzianità nel ruolo**, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica*".

Nel caso che ci occupa, la commissione di concorso è stata costituita con decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, prot. n. 628 del 27.03.2024 e risulta così composta:

Incarico	Cognome e Nome	Qualifica
Presidente	Nastasi Maria Antonia	Dirigente Scolastico - Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari
Commissario	Ingenito Daniel	Docente - Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari
Commissario	Manuela De Vincenzi	Docente - Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari
Aggregato Inglese	Elisa Teja	Docente - Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari
Segretario	De Ferrari Chiara	DSGA- Istituto Tecnico E Professionale di Chiavari

Ebbene, risulta che i Professori Ingenito Daniel e Manuela De Vincenzi non posseggano i requisiti previsti dalla legge, ovvero i 5 anni di anzianità nel ruolo.

Il primo è, infatti, ricompreso nell'elenco dei docenti aventi titolo alla retrodatazione giuridica della data dell'immissione in ruolo al 1.09.2020, ciò evidenziando la mancanza del quinquennio richiesto (**docc. n. 10 e 11**).

La seconda è stata nominata in ruolo con decreto dell'USR Liguria prot. n. 2199 del 10.11.2022, come confermato nel *curriculum* della medesima rinvenuto nel sito *web* dell'Istituto tecnico di Chiavari (**docc. n. 12 e 13**).

La possibilità di derogare al possesso di tali requisiti, contemplata all'art. 16, comma 5, del decreto per il caso di *'indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti'* avrebbe dovuto essere quanto meno comprovata e documentata con adeguata motivazione contenuta nel decreto di nomina, che non accenna minimamente, invece, a tale eventuale fattispecie.

Si deve, dunque, concludere che delle due l'una: o la Commissione è stata illegittimamente composta o il provvedimento di nomina reca un vistoso vizio motivazionale.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ART. 25, COMMA 5, DELLA LEGGE 7.08.1990, N. 241.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge 7.08.1990, n. 241 -

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del d.P.R. 12.04.2006, n. 184 -

Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. 27.06.1992, n. 352 - Violazione

dell'art. 97 Cost. e del principio di trasparenza in esso contenuto - Violazione del

principio di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali - Eccesso

di potere per difetto dei presupposti in fatto e in diritto - Eccesso di potere per

illogicità e contraddittorietà.

L'Ufficio scolastico regionale per la Liguria ha differito l'accesso agli atti avanzato dalla ricorrente con due successive istanze in data 16 e 30 maggio 2024 (**DOCC. N. 14 E 15**), invocando l'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006 e *"... la necessità di salvaguardare esigenze dell'Amministrazione in relazione ai documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa"* (cfr. nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, prot. n. 9168 in data 20.06.2024, **DOC. N. 5**).

L'assunto è del tutto illegittimo e gravemente lesivo dei giusti diritti della Sig.ra Dellaquercia, la quale dovrà affrontare un nuovo ricorso per motivi aggiunti al momento dell'ostensione degli atti, quanto meno per censurare l'illegittimità derivata di cui saranno affetti, salva la ricorrenza di vizi propri.

Il differimento/diniego di accesso si basa su una motivazione meramente tautologica del dettato normativo, non spiegando alcunché in ordine alle effettive esigenze da salvaguardare dell'Amministrazione, che verrebbero compromesse dalla visione degli atti da parte della ricorrente. Esso risulta dunque incomprensibile.

In particolare, non si coglie la lesione che possa derivare dal consegnare la copia dei verbali della commissione della prova pratica del 6.05.2024 e della prova orale del giorno successivo, del foglio delle firme della prova pratica con gli orari di inizio e fine del 6 e 7 maggio 2024 della ricorrente, del verbale dell'estrazione della traccia per la prova orale del 6 maggio con i nominativi dei presenti/testimoni, dei criteri di valutazione della prova pratica e della prova orale, del calendario con i nominativi dei candidati ammessi alla prova pratica e orale con i rispettivi giorni ed orari di convocazione o, ancora, gli elaborati della prova pratica sostenuta dalla ricorrente.

E' stato più volte detto che, in ossequio a un'interpretazione costituzionalmente orientata del d.P.R. n. 184/2006, il responsabile del procedimento è sempre gravato dall'onere di offrire una motivazione circa le ragioni del differimento, che non opera in ragione di alcun automatismo, ma necessita sempre di una motivazione in concreto (da ultimo T.A.R. Lazio, Sezione Seconda bis, 26.06.023, n. 10723).

A tutto concedere l'Ufficio avrebbe potuto escludere dall'accesso la copia degli elaborati della prova pratica "*dei candidati partecipanti per la regione Toscana con rispettiva votazione riportata*", ma avrebbe potuto e dovuto evadere tutta la restante richiesta.

Si insiste dunque per l'ostensione di tutti i documenti richiesti e in generale tutti gli atti della procedura concorsuale di cui è causa.

PQM

si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché l'accoglimento delle altre domande indicate in epigrafe. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio. Con riserva di motivi aggiunti per quanto ancora non conosciuto.

Si producono i documenti citati in narrativa.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni la presente controversia ha valore indeterminabile ed è soggetta al pagamento di un contributo unificato pari a € 650,00.

Viareggio-Roma, 5 luglio 2024

Avv. Francesco Frati

Avv. Maria Beatrice Pieraccini

*

DOMANDA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI

La fondatezza delle censure svolte evidenzia la sussistenza del requisito del *fumus boni juris*.

Il danno grave e irreparabile è *in re ipsa* consiste nell'urgenza di consentire a parte ricorrente di ripetere la prova orale (sia la prova pratica, sia la lezione simulata) dinanzi a una Commissione correttamente costituita e con le modalità e i tempi dettati dalla legge, prima che la prova concorsuale sia definitivamente conclusa e i vincitori proclamati e immessi in ruolo.

Per tutte le ragioni sopra esposte, in presenza dei presupposti di legge, si chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Viareggio-Roma, 5 luglio 2024

Avv. Francesco Frati

Avv. Maria Beatrice Pieraccini